

Presentato il DDL S. 2135. 18 novembre 2015, 7:20: questo è il riferimento contenuto nel documento ufficiale del disegno di legge presentato al Senato con il n. 2135 (la data di presentazione è il 17 novembre). Si tratta della Proposta di modifica legislativa degli artt. 3 e 6, D.L. n. 132/14 convertito con L. n. 162/2014 in tema di "Patrocinio a spese dello Stato nella procedura di negoziazione assistita". I dati salienti del testo – sul sito del Senato il disegno di legge è intitolato alle Disposizioni in materia di negoziazione assistita – vanno colti tanto in una prospettiva sistemica, quanto nella specificità del sostegno all'utilizzo di questo particolare strumento di composizione stragiudiziale dei conflitti.

La giustizia per i non abbienti la paga (sempre più) lo Stato. Nelle parole del relatore, l'iniziativa vuole «la parificazione dell'accesso alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, procedura recentemente recepita nel nostro ordinamento, a quello delle altre procedure di risoluzione delle controversie attraverso l'ammissione della medesima al patrocinio a spese dello Stato». In altri termini, si conferma l'indirizzo estensivo sull'operatività del gratuito patrocinio, e si conferma, in materia, l'erosione di profili di sperequazione esistenti in ambito di stragiudiziale. Questa volta, come si diceva, è il caso della negoziazione assistita, per la quale non era possibile, fino a ieri, avvalersi dell'attribuzione allo Stato del carico economico dell'assistenza legale a favore dei meno abbienti. La modifica si rende indispensabile perché il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, va ritenuto operante anche fuori del processo, per quei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie che rispondono non solo ad esigenze di alleggerimento del carico dei Tribunali, ma anche di risparmio di risorse pubbliche. Si assiste peraltro anche ad un'evoluzione culturale del sistema giustizia, nel quale l'intervento del giudice, che decide della lite, convive sempre più con situazioni nelle quali la vertenza resta a disposizione delle parti coinvolte.

Dettagli dell'intervento. Il provvedimento, ancora nella relazione di accompagnamento, è posto in antitesi con (e a risoluzione di) problematiche inerenti la normativa oggi in vigore per quel che concerne l'assistenza legale dei non abbienti nella procedura di negoziazione assistita. In particolare, oggi accade che il costo dell'attività difensiva svolta dall'avvocato gravi sullo stesso, senza nemmeno contemplare alcun ristoro per le spese sostenute e l'impegno profuso. Ne discende il disincentivo a questa forma di composizione dei conflitti, nonostante vi siano materie nelle quali essa si pone come condizione di procedibilità. Il DDL nasce pertanto dal desiderio di contrastare l'evidente pregiudizio insito nel limitare di fatto l'accesso alla negoziazione assistita da parte dei non abbienti. In questa direzione, un'esigenza particolarmente incombente va individuata nelle relazioni familiari, nel quale contesto il ruolo svolto dalla negoziazione assistita è molto prezioso proprio negli ambienti disagiati, laddove le capacità economiche dei soggetti coinvolti nel conflitto sono spesso insufficienti a coprire gli esborsi necessari ad attivare la procedura.

L'intervento di riforma presentato al Senato (ma ancora da assegnare) descrive due distinte modalità di accesso al beneficio (del gratuito patrocinio). Da un lato si collocano le materie in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità; dall'altro abbiamo redazione, modifica e scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati.

Nel primo caso si prevede il deposito dell'istanza di ammissione al beneficio, successivamente la trasmissione del provvedimento di ammissione, unitamente all'accordo di negoziazione assistita, o al riepilogo dell'attività svolta dall'avvocato in caso di mancato accordo, al Presidente del Tribunale competente, il quale provvede all'emissione del decreto di liquidazione.

Diversamente, per la seconda tipologia, al deposito dell'istanza segue la trasmissione, al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente, del provvedimento di ammissione, unitamente all'accordo di negoziazione assistita, di modo che il Pubblico Ministero possa procedere all'emissione del decreto di liquidazione, in uno con il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta dell'accordo di negoziazione assistita. In questo ambito, l'eventuale mancato accordo comporta che il riepilogo dell'attività svolta dall'avvocato venga inviato al Presidente del Tribunale competente, perché costui provveda all'emissione del decreto di liquidazione.

Pronostici. Non v'è motivo di ritenere che un intralcio all'approvazione della novella possa discendere da complicazioni di sorta. L'armonizzazione con disposizioni operanti nel medesimo ambito è curata con

attenzione; sul piano dei principi, poi, la sensibilità a rendere effettivo l'accesso indiscriminato a tutti i nuovi strumenti di "degiurisdizionalizzazione" non può che dettare ottimi auspici. Staremo a vedere.



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2135

Disposizioni in materia di negoziazione assistita

24/11/2015 - 13:56

Indice

1. DDL S. 2135 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2

1. DDL S. 2135 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2135
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di negoziazione assistita

Iter
17 novembre 2015: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.2135 da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Enrico Buemi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Cofirmatari

[Fausto Guilherme Longo](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **17 novembre 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 538 del 17 novembre 2015.

Classificazione TESEO

ARBITRATO E CONCILIAZIONE , ACCORDI E CONVENZIONI , AVVOCATI E
PROCURATORI

Classificazione provvisoria

